PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 agosto 2005 - Deliberazione N. 1075 - Area Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - **Attività di ormeggio nell'ambito portuale di Baia - Comune di Bacoli (NA). Presa d'atto della efficacia della ordinanza del TAR Campania di sospensione degli effetti del decreto dirigenziale n. 73/05. Ulteriori indirizzi operativi per lo svolgimento della attività di ormeggio.**

PREMESSO:

- che nel territorio della Regione Campania sono dislocati vari porti di rilevanza regionale ed interregionale con destinazione turistico-ricreativa;

- che, ai sensi dell'art. 822 e ss. del codice civile e dell'art. 28 e ss. del codice della navigazione i porti costituiscono beni facenti parte del demanio marittimo;

- che le funzioni relative al rilascio di concessioni sui beni del demanio marittimo sono state conferite alle regioni ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "1", del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97;

- che nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale la data del conferimento è stata fissata al 1 gennaio 2002, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 9 L. n. 88/01 all'art. 105 dianzi citato;

- che la legge regionale n. 3/03, emanata in attuazione dell'art. 4, comma 5, della L. n. 59/97 ha attribuito alla regione, all'art. 6, le funzioni programmatorie ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;

- che in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;

- che, con decreto interministeriale 7 agosto 2002, emanato d'intesa con la Regione Campania, è stato istituito il Parco sommerso di Baia, suddiviso in tre aree di riserva;

- che il citato decreto, in particolare, ha indicato le attività vietate nel Parco, ha, individuato nella Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta l'Ente gestore provvisorio ed ha previsto, all'art. 2, comma 2, che i provvedimenti relativi all'amministrazione del demanio marittimo siano adottati dall'Amministrazione competente sentito l'Ente gestore;

PREMESSO ALTRESI':

- che obiettivo prioritario del Parco sommerso di Baia è quello di attuare la valorizzazione, anche per fmalità sociali ed occupazionali, delle risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali della zona nonché quello di promuovere uno sviluppo socio-economico compatibile con le rilevanze storiche, naturali e paesaggistiche dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti, svolte prioritariamente da cittadini residenti e da imprese aventi sede nei comuni ricadenti nell'area del Parco;

- che in attuazione del citato obiettivo la Regione Campania, l'Ente gestore provvisorio del Parco e l'Autorità marittima competente, in quanto portatori dei diversi interessi coinvolti nell'area interessata, hanno promosso una serie di incontri finalizzati ad individuare la migliore disciplina dell'ambito portuale di Baia sotto il profilo nautico-diportistico e a garantire la stabilità e continuità dello svolgimento delle attività di ormeggio, in passato caratterizzata da precarietà dovuta alla emanazione di atti autorizzatori temporanei e stagionali;

- che da tali incontri è emersa l'esigenza di attivare una procedura comparativa per l'assegnazione in concessione degli specchi acquei ricadenti nella zona "C", di riserva parziale, del Parco sommerso di Baia che, attraverso una valutazione imparziale ed oggettiva dei servizi offerti, garantisse l'ottimale gestione dell'area e la migliore tutela dei diversi e delicati interessi in essa coinvolti;

- che tale procedura è stata avviata con l'emanazione del decreto dirigenziale n. 73 del 13/5/05 recante "Avviso per il rilascio di concessioni demaniali marittime su specchi acquei ricadenti nella Zona C del Parco sommerso di Baia, Porto di Baia, Comune di Bacoli (NA), con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto";

- che con decreto dirigenziale n. 111 del 13/06/05 è stata approvata la graduatoria finale dei partecipanti alla citata procedura ed è stata disposta l'assegnazione dei sette lotti posti a base dell'avviso pubblico;

- che, per rafforzare ulteriormente il perseguimento del predetto obiettivo, le Amministrazioni dianzi citate hanno adottato un atto congiunto di regolamentazione dell'ambito portuale di Baia, approvato con decreto dirigenziale n. 121 del 28/6/05

RILEVATO:

- Che l'avvio della predetta procedura ha dato seguito ad un notevole contenzioso giurisdizionale che ha visto coinvolti sia i legittimi assegnatari degli specchi acquei, sia gli ulteriori concorrenti risultati idonei non assegnatari;

- Che, in particolare, sono pendenti presso il T.a.r. Campania due ricorsi avverso il citato decreto dirigenziale n. 73/05 proposti dal consorzio Nauticon e dalla società Artinautica s.a.s. in qualità di concorrenti idonei non assegnatari;

- Che il T.a.r. adìto, con ordinanze nn. 1973/05 e 1979/05 del 29.6.03 ha accolto l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato ritenendo che non appare infondata la censura di incompetenza della Regione in merito al rilascio delle concessioni demaniali marittime nelle aree marine protette;

- Che il Consiglio di Stato, con ordinanze nn. 3743/05 e 3744/05 ha respinto l'appello proposto dalla Regione Campania avverso la predetta ordinanza, che conserva pertanto la sua piena efficacia;

- Che pertanto, in esecuzione delle ordinanze di primo grado sono sospese tutte le attività inerenti la procedura comparativa per l'assegnazione degli specchi acquei nel porto di Baia, fino alla adozione della pronuncia di merito da parte del Tar Campania;

CONSIDERATO:

- Che con Accordo del 14 luglio 2005, pubblicato in G.U. del 28/7/05, è stata approvata in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 131/03, l'Intesa in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette;

- Che tale atto, mero atto ricognitivo di competenze già esistenti in capo all'ente regionale, ha confermato la competenza della Regione in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime anche nelle aree marine protette, come espressamente previsto dall'art. 1 comma 1, lett. "c" dell'intesa;

CONSIDERATO ALTRESI':

- Che, allo stato, è inibito lo svolgimento dell'attività di ormeggio nel porto di Baia, con gravi conseguenze sia per l'indotto turistico di Baia, sito archeologico e artistico di grande rilievo, sia per il tessuto economico-sociale dell'area, tradizionalmente caratterizzata da attività connesse alla nautica da diporto;

- Che sussistono, pertanto, rilevanti e attuali esigenze di ordine pubblico e di pubblico interesse alla fruizione, da parte della collettività, dei servizi turistici e nautico-diportistici tradizionalmente offerti nel porto di Baia;

- Che la stagione estiva ormai inoltrata richiede un intervento efficace e tempestivo;

RITENUTO:

- Pertanto opportuno adottare una soluzione immediata che contemperi le diverse esigenze e nel contempo assicuri la migliore realizzazione dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti nell'esercizio della funzione amministrativa, permettendo al tempo stesso di non vanificare l'attività sino ad oggi condotta dalla Regione Campania;

RITENUTO ALTRESI'

- per i motivi ampiamente illustrati in narrativa, che, nelle more della pronuncia del T.a.r. Campania, l'unica, sia pur momentanea, soluzione è quella di procedere al rilascio di autorizzazioni temporanee all'esercizio dell'attività di ormeggio ai soggetti precedentemente già autorizzati o concessionari, limitando peraltro l'attività alla sola stagione estiva 2005 e con validità non oltre il 30 settembre, con le stesse modalità e condizioni di cui alla delibera

G.R. n. 681 del 7 maggio 2004;

SENTITO

L'Ente gestore del Parco sommerso di Baia - Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta, che ha espresso, con nota prot. n. 23940 del 2/8/05, il proprio parere ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto interministeriale 7 agosto 2002 istitutivo del Parco, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera "c" dell'Intesa approvata in data 14 luglio 2005;

VISTI:

il R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

la L. 16 marzo 2001, n. 88;

la L. Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3;

il D.I. 7 agosto 2002, istitutivo del Parco sommerso di Baia;

la L. 5 giugno 2003, n. 131;

le delibere di G.R.C. 17 maggio 2002 n. 2000; 5 luglio 2002, n. 3194; 20 settembre 2002, n. 4105; 30 maggio 2003, n. 2003; 7 maggio 2004, n. 681; 8 novembre 2004, n. 1806, 4 marzo 2005, n. 306.

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

- di prendere atto della efficacia delle ordinanze del T.a.r. Campania nn. 1973/05 e 1979/05 del 29/6/05 di sospensione degli effetti del decreto dirigenziale n. 73/05 inerente l'Avviso per il rilascio di concessioni demaniali marittime su specchi acquei ricadenti nella Zona C del Parco sommerso di Baia, Porto di Baia, Comune di Bacoli (NA), con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto", in seguito al rigetto della istanza di sospensiva da parte del Consiglio di Stato;

- di procedere, in recepimento della Intesa in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, che conferma la competenza regionale in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime nelle aree marine protette, approvata in sede di Conferenza Unificata del 14 luglio 2005, rep. n. 863/CU, pubblicata in G.U. del 28/7/05, al rilascio di autorizzazioni temporanee all'esercizio dell'attività di ormeggio nel porto di Baia ai soggetti precedentemente già autorizzati o concessionari, limitando peraltro l'attività alla sola stagione estiva 2005 e con validità non oltre il 30 settembre, con le stesse modalità e condizioni di cui alla delibera G.R. n. 681 del 7 maggio 2004;

- di trasmettere copia del presente provvedimento alle Aree Generali di Coordinamento Trasporti e Viabilità, Gabinetto della Presidenza Segreteria della Giunta Regionale per gli adempimenti di rispettiva competenza;

- di pubblicare il testo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante